

## 95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori

### Note

1. Questo capitolo non comprende:
  - a) le candele (voce 3406);
  - b) gli articoli pirotecnici per divertimento, della voce 3604;
  - c) i fili, monofilamenti, cordoncini, «gut» e simili, per la pesca, anche tagliati su misura, ma non montati come lenze, del capitolo 39, della voce 4206 o della sezione XI;
  - d) le borse per articoli sportivi e altri contenitori delle voci 4202, 4303 o 4304;
  - e) gli abiti da travestimento di materie tessili, dei capitoli 61 o 62; gli indumenti da sport e indumenti speciali di materie tessili, dei capitoli 61 o 62, anche dotati a titolo accessorio di elementi protettivi quali placchette di protezione o un'imbottitura nella regione dei gomiti, delle ginocchia o dell'inguine (p. es. abbigliamento da scherma o maglie da portiere di calcio);
  - f) i vessilli e i granpavesi di materie tessili, nonché le vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, del capitolo 63;
  - g) le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle) del capitolo 64 e i copricapo speciali per la pratica degli sport, del capitolo 65;
  - h) i bastoni, i frustini, le fruste e oggetti simili (voce 6602), e loro parti (voce 6603);
  - i) gli occhi di vetro non montati per bambole o altri giocattoli, della voce 7018;
  - k) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
  - l) le campane, i campanelli, i gong e oggetti simili della voce 8306;
  - m) le pompe per liquidi (voce 8413), gli apparecchi per filtrare o depurare i liquidi o i gas (voce 8421), i motori elettrici (voce 8501), i trasformatori elettrici (voce 8504), i dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile per dati a base di semiconduttori, «carte intelligenti» e altri supporti per la registrazione del suono o per registrazioni analoghe, anche registrati (voce 8523), gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526) e i dispositivi senza filo a raggi infrarossi per il comando a distanza (voce 8543);
  - n) i veicoli da sport della sezione XVII, escluse le slitte, guidoslitte («bobsleighs») e simili;
  - o) le biciclette per bambini (voce 8712);
  - p) i veicoli aerei senza equipaggio (voce 8806);
  - q) le imbarcazioni da sport, come canoe e schifi («skiff») (capitolo 89), e i loro mezzi di propulsione (capitolo 44, se sono di legno);
  - r) gli occhiali protettivi per la pratica degli sport o per i giochi all'aperto (voce 9004);
  - s) i richiami e i fischiotti (voce 9208);
  - t) le armi e altri oggetti del capitolo 93;
  - u) le ghirlande elettriche di ogni genere (voce 9405);
  - v) i monopiedi, i bipiedi, i trippiedi e articoli simili, della voce 9620;
  - w) le corde per racchette, le tende, gli articoli da campeggio e i guanti, i mezziguanti e le muffole di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva);
  - x) gli articoli da tavola, gli utensili da cucina, gli articoli da toeletta, i tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, i vestiti, la biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina e articoli simili aventi una funzione utilitaria (regime della materia costitutiva).
2. Gli oggetti di questo capitolo possono comportare delle semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi, di placcati o doppiati di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.
3. Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.
4. Su riserva delle disposizioni della nota 1 summenzionata, la voce 9503 si applica anche agli articoli di questa voce combinati con uno o più articoli e che non possono essere considerati come assortimenti giusta la Regola generale interpretativa 3b), ma che, se presentati separatamente, sarebbero da classificare in altre voci, sempreché gli articoli siano condizionati insieme per la vendita al minuto e tale combinazione d'articoli presenti la caratteristica essenziale di giocattoli.
5. La voce 9503 non comprende gli oggetti che per effetto delle loro caratteristiche, della loro forma o della materia costitutiva sono riconoscibili come esclusivamente destinati agli animali, per esempio i giocattoli per animali domestici (classificazione secondo il regime proprio).
6. Ai sensi della voce 9508:

- a) l'espressione «giostre per parchi da divertimento» designa un apparecchio o una combinazione di apparecchi che consentono di trasportare, indirizzare od orientare una o più persone su rotte predefinite o delimitate, compresi i percorsi acquatici, o anche all'interno di un'area definita, e ciò principalmente per svago o divertimento. Queste giostre possono far parte di un parco d'attrazione, un parco tematico, un parco acquatico o una fiera. Queste giostre per parchi da divertimento non includono attrezzature dei tipi normalmente installati in residenze o su campi da gioco;
- b) l'espressione «attrazioni per parchi acquatici» indica un apparecchio o una combinazione di apparecchi collocati in un settore definito con aree di acqua, senza un percorso definito. Le attrazioni per parchi acquatici comprendono unicamente attrezzature appositamente realizzate per l'uso in tali parchi;
- c) l'espressione «attrazioni da fiera» designa i giochi d'azzardo, di forza o di abilità che generalmente richiedono la presenza di un operatore o di un sorvegliante e possono essere installati in edifici permanenti o in padiglioni in concessione indipendenti. Le attrazioni da fiera non includono gli articoli della voce 9504.

Questa voce non comprende le apparecchiature classificate più specificatamente altrove nella nomenclatura.

#### **Nota di sottovoce**

- 1. La voce 9504.50 comprende:
  - a) le mensole a videogiochi che permettono di visualizzare le immagini sullo schermo di un ricevitore televisivo, di un monitor o di un altro schermo o superficie esterna; oppure
  - b) le macchine a videogiochi con schermo incorporato, anche portatili.Questa sottovoce non comprende le mensole o le macchine a videogiochi funzionanti a monete, banconote, carte bancarie, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento (voce 9504.30).